

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021 – 2027

Priorità: 1. Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento degli investimenti.

Obiettivo specifico: RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)

Azione 1.3.2 per sostenere la ripresa degli investimenti produttivi per conseguire un potenziamento della base produttiva, il suo sviluppo tecnologico, la sua competitività e l'occupazione

Bando per la presentazione delle domande di accesso al fondo per il sostegno a programmi di investimento e di sviluppo delle attività delle PMI realizzati nel territorio regionale

FAQ

1. Ai fini del **calcolo per l'ordinamento istruttorio di cui al punto 3 sezione 2 del bando**, con riferimento al concetto di NUOVA occupazione generata in termini di nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro dipendente, si escludono trasformazioni (ad eccezione del caso 1) sottostante e contratti di apprendistato professionalizzante.
Pertanto:
 - Caso 1) assunzione a tempo determinato nel periodo decorrente tra la data di avvio e fine investimento e trasformazione a tempo indeterminato nello stesso periodo → E'CONSIDERATO AI FINI DEL CALCOLO, perché assimilabile ad un'assunzione a tempo indeterminato
 - Caso 2) assunzione a tempo determinato nel periodo ANTECEDENTE alla data di avvio investimento e trasformazione a tempo indeterminato nel periodo intercorrente tra data avvio e fine investimento NON E' CONSIDERATO AI FINI DEL CALCOLO, perché non si tratta di nuova occupazione generata
 - Caso 3) stagista assunto ANCHE ANTECEDENTEMENTE al periodo decorrente tra la data di avvio e fine investimento che viene assunto a tempo indeterminato nel periodo intercorrente tra data avvio e fine investimento → l'assunzione a tempo indeterminato E'CONSIDERATA AI FINI DEL CALCOLO perché lo stage non è un contratto di lavoro dipendente per cui non incide.
2. Per quanto riguarda il **principio della cumulabilità**, premesso che occorre condurre un'analisi in merito a come vengono disciplinate le condizioni di cumulo in ciascuno strumento agevolativo, il riferimento va fatto all'importo nominale dell'agevolazione, non potendo essere superato il 100% del costo con agevolazioni pubbliche, al fine di scongiurare l'indebito arricchimento.